



10946/2017

**Tribunale Ordinario di Cagliari**

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il giudice **dott.ssa Monica Mascia****dato atto che**

l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;

la cancelleria ha comunicato alle parti il decreto con il quale è stata disposta la trattazione scritta e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;

pronuncia la seguente**ORDINANZA**

Premesso che all'udienza dell'11 giugno 2018 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore iscritto e che all'udienza del 27 giugno 2019 il procuratore ha dato atto di avervi provveduto;

rilevato che non è stata dichiarata la contumacia del creditore e che la prova della notifica non è stata rinvenuta nel fascicolo;

ritenuto pertanto opportuno che i procuratori depositino prova della notifica al creditore;

rilevato che il bene oggetto della comunione non è comodamente divisibile;

rilevato che le parti hanno concordato sulla opportunità di vendere il bene all'incanto e di ripartirne il ricavato secondo le quote di rispettiva spettanza;

ritenuto pertanto necessario procedere alla vendita e opportuno delegare lo svolgimento delle operazioni divisionali a un notaio, secondo quanto previsto dagli articoli 720 cod. civ. e 788 e seguenti cod. proc. civ.;

PER QUESTI MOTIVI

delega la direzione delle operazioni di vendita (ivi comprese le operazioni successive all'incanto quali note di trascrizione e voltture catastali) al dott. _____, notaio in Cagliari, il quale provvederà osservando le disposizioni di cui agli articoli 788 e seguenti cod. proc. civ.;

dispone che il notaio:

verifichi la presenza in atti dei documenti di cui all'art. 567 cod. proc. civ. e, in mancanza, provveda ad acquisire l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile o a redigere certificato attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;

verifichi la presenza di creditori iscritti non intervenuti ex articolo 1113 cod. civ. e, in caso positivo, trasmetta gli atti al giudice;

pubblichi l'avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche, sul sito di astegiudiziarie.it e tramite il sistema "Rete Aste Real Estate" sui siti internet Casa.it, Idealista.it e Bakeca.it curata da Astegiudiziarie.it. per almeno 45 giorni fino alla vendita;

provveda alla vendita all'incanto, presso il suo studio o altro luogo dal medesimo espressamente indicato, al prezzo stimato dal c.t.u. con previsione di offerte minime in aumento non inferiori al 2%, e in caso di asta deserta proceda a nuova asta a prezzo ridotto di 1/5;



predisponga, una volta eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 591 bis c.p.c., il decreto di trasferimento e il progetto di divisione (piano di riparto) del denaro ricavato dalla vendita secondo le quote determinate nella consulenza tecnica d'ufficio;

rimetta gli atti al giudice al termine delle operazioni;

assegna al notaio un fondo spese di 3.000,00 euro che le parti in solido dovranno consegnare al notaio prima dell'inizio delle operazioni peritali;

autorizza il professionista delegato ad aprire, gestire, chiudere (ivi compresa l'esecuzione dei mandati di pagamento) un conto corrente intestato al Tribunale di Cagliari – Procedimento n. (con l'indicazione del relativo numero e del nominativo del professionista delegato);

dispone che il professionista delegato comunichi immediatamente all'Ufficio l'avvenuta apertura del conto con l'indicazione dell'IBAN mediante il deposito di una breve nota sul PCT;

fissa per la verifica degli esiti delle operazioni di vendita l'udienza del **15 luglio 2024**.

Dispone che la prossima udienza, come sopra fissata, venga sostituita dal deposito telematico di note scritte redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, e contenenti le istanze, conclusioni e difese che le parti avrebbero formulato e svolto oralmente in udienza.

Assegna:

- il termine di 5 giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle note di cui al punto che precede.

Informa le parti:

- che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento;

- che se nessuna delle parti avrà depositato le note telematiche ed anche nel caso in cui tutte le parti lo avranno chiesto espressamente, il giudice assumerà i provvedimenti previsti dagli artt. 181 e 309 cpc.

Dispone che la cancelleria:

- comunichi il presente provvedimento ai procuratori delle parti costituite;

- inserisca nel registro generale l'annotazione "udienza sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.

- accetti tempestivamente gli atti delle parti.

Cagliari, 30/01/2024

Il Giudice

dott.ssa Monica Mascia